



CAPITOLATO SPECIALE

1 – PREMESSA

Nel corpo del presente CS con il termine:

- **SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- **Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **Scheda fabbisogno:** dettaglio tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- **Disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **CS:** il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni oggetto del presente CS.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- ❖ **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50** recante ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- ❖ **DPR n° 207 del 05/10/2010 e s.m.i. (se e ove applicabile)** avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- ❖ **D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- ❖ **Prescrizioni amministrative** contenute nel disciplinare di gara, nel CS e nella scheda fabbisogno;
- ❖ T.U. n. 445/2000;
- ❖ **L. 287/90 e s.m.i.:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- ❖ Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Art. 2 – OGGETTO, DURATA E FUORI PRODUZIONE

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'acquisizione, mediante RdO su Mepa, dei prodotti dettagliatamente descritti nel modulo offerta.

I quantitativi riportati nella scheda fabbisogno **allegata (all. 1) al presente capitolato** sono presunti e indicativi pertanto non vincolanti per questa Azienda.

Durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'importo complessivo presunto e/o rispetto al fabbisogno presunto dei singoli prodotti, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

La fornitura, inoltre potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni anche nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, messa fuori uso di apparecchiature/stampanti varie, ecc..);
- **qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;**

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori.

In tutti questi casi l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti ed interruzioni della fornitura.

Durata del contratto: mesi 48. E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

Nell' ipotesi in cui il fabbisogno di fornitura aggiudicato terminasse prima della scadenza, la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di esercitare l'eventuale opzione di rinnovo di 6 mesi, prima della scadenza del contratto e senza soluzione di continuità, tramite apposita comunicazione all'operatore economico aggiudicatario.

Diversamente, qualora alla scadenza del contratto venissero rilevati dei quantitativi residui di fornitura, sarà facoltà della stazione appaltante differire il termine contrattuale in funzione dell'entità delle quantità residue, previa comunicazione all'aggiudicatario.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta, tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio della fornitura. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, decorsi i primi 12 mesi dall'inizio della fornitura, si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata a questa Azienda.

I prodotti dovranno essere consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla SA il diritto di rifiutare i beni, in danno all'Impresa aggiudicataria.

Art. 3 – OPZIONE CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 1331 c.c.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione delle seguenti opzioni:

- a) Ai sensi dell'art. 106, comma 11 lett. a) D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva alla scadenza dei 48 mesi la facoltà di rinnovare le forniture per un'ulteriore **durata contrattuale massima di 6 mesi** alle medesime condizioni tecniche contrattuali e alle condizioni economiche offerte in sede di gara (si rimanda al relativo dettaglio modulo offerta). In ogni caso l'Impresa è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere all'esercizio dell'opzione di durata fino all'individuazione del nuovo contraente Tale periodo contrattuale è sottoposto alla clausola risolutiva espressa nel caso di aggiudicazione di una nuova procedura di gara prima della scadenza ultima prevista
- b) Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incrementare **le forniture pari a un valore massimo del 40% degli importi complessivi contrattuali, incluse opzione di durata**. Tale opzione potrà essere esercitata durante tutta la vigenza contrattuale (inclusa opzione di cui alla lettera a) alle condizioni tecniche ed economiche vigenti al momento del suo esercizio. Le quantità previste si riferiscono al fabbisogno stimato tenuto conto dei consumi medi dell'ultimo triennio; sono da considerarsi quindi presunte e non vincolanti.

L'attivazione di tutte le opzioni contrattuali inclusi sono subordinate:

- alle effettive esigenze aziendali;
- all'emergere di ulteriori necessità;
- alla verifica dell'assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore per medesimi servizi aventi condizioni economiche migliorative;
- alla sussistenza di idonea copertura economica;
- all'emissione di specifico ordinativo di fornitura da parte della U.O.C. Gestione Approvvigionamento con autorizzazione da parte del responsabile di budget. di riferimento

e nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione delle stesse.

Art. 4 – CONSEGNA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e della conseguente sottoscrizione dei contratti, ai sensi degli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna della fornitura.

Il materiale dovrà essere consegnato con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità della gara e comunque con periodicità di ordinativi/consegne non inferiore a un mese entro e non oltre 20 **(venti) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine.**

I prodotti devono essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive pertanto le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell'impresa aggiudicataria.

I prodotti dovranno essere consegnati presso il Magazzino Centrale di questa Azienda sito in Via Brigata Gap 43/45 – Villa Fastiggi – Pesaro.

L'impresa, fatto salvo il numero di prodotti contenuti in ogni confezione, dovrà fornire i quantitativi indicati nell'ordine, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine.

La disposizione della consegna entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi.

I prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno una descrizione chiaramente e facilmente leggibile di:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- deve riportare in modo chiaro e facilmente leggibile eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.

Le fatture, così come i documenti di trasporto, dovranno **TASSATIVAMENTE** riportare gli estremi dell'ordine.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal Magazzino Economale (con firma leggibile e timbro) e dovrà arrecare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai controlli sulle forniture di cui all'art. 7 del presente documento.

Art. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il DEC verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'impresa, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.

L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Art. 7 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

La firma, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Magazzino Economico entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle caratteristiche delle campionature o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l'Azienda ne darà comunicazione all'Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA' CONTABILE

Il soggetto incaricato della verifica di conformità finale, nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva (a componente singola) provvede, al termine di validità dei contratti, a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

Art. 9 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine di comunicare che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei seguenti nuovi adempimenti telematici: ricevere gli ordinativi di fornitura/servizio emessi da questa Azienda in formato Peppol; inviare a questa Azienda i documenti di trasporto tramite il medesimo formato Peppol. Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IIVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 smi questa Azienda procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Art. 10 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 smi:

- nell'ipotesi di ritardata consegna della fornitura ordinata rispetto ai termini di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore totale netto di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformità) con quanto richiesto e dichiarato in fase di gara sarà applicata una penale, per ogni non conformità rilevata, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari al valore dello 0,3 per mille calcolato sull'intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull'intero importo contrattuale.

Art. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta a adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tuttavia in considerazione della tipologia della fornitura, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale:

<http://www.ospedalimarchenord.it/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html>

La Ditta Aggiudicataria è tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 16 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e nel capitolato generale di questa Azienda scaricabile da Internet.

Allegati:

n.1 Scheda fabbisogno

Scheda Fabbisogno

Valore ordinato in 30 mesi (IVA inclusa)	Contratto	Fornitore	Scadenza	Descrizione	Ultimo prezzo da contratto (IVA esclusa)	QUANTITA' MEDIA ANNUALE	QUANTITA' PER 4 ANNI	IMPORTO PRESUNTO PER 4 ANNI	Opzione proroga 6 mesi	Opzione quantità 40% (comprensiva di proroga)	VALORE COMPLESSIVO, OPZIONI INCLUSE (IVA esclusa)
134,688 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	9,20 €	5	30	276,00 €	34,50 €	124,20 €	434,70 €
4.501,800 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	10,80 €	140	600	6.480,00 €	810,00 €	2.916,00 €	10.206,00 €
0,000 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	24,01 €	0	5	120,05 €	15,01 €	54,02 €	189,08 €
0,000 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	9,20 €	0	5	46,00 €	5,75 €	20,70 €	72,45 €
168,360 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	9,20 €	6	30	276,00 €	34,50 €	124,20 €	434,70 €
0,000 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	24,00 €	0	5	120,00 €	15,00 €	54,00 €	189,00 €
321,830 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	24,00 €	4	10	240,00 €	30,00 €	108,00 €	378,00 €
0,000 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	24,00 €	0	5	120,00 €	15,00 €	54,00 €	189,00 €
10.704,740 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	12,50 €	281	1.123	14.040,00 €	1.755,00 €	6.318,00 €	22.113,00 €
392,760 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	9,20 €	14	60	552,00 €	69,00 €	248,40 €	869,40 €
0,000 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	9,20 €	0	5	46,00 €	5,75 €	20,70 €	72,45 €
0,000 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	17,20 €	0	5	86,00 €	10,75 €	38,70 €	135,45 €
302,918 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	9,20 €	11	50	460,00 €	57,50 €	207,00 €	724,50 €
0,000 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	24,00 €	0	5	120,00 €	15,00 €	54,00 €	189,00 €
0,000 €	2019-1718	CERBONE STAMPA SRL	31/12/22	ECONOMIA 160.10.20/2019/PROV/182 FORNITURA CARTONCINO DI VARI COLORI	9,20 €	0	5	46,00 €	5,75 €	20,70 €	72,45 €
							Totale presunto (opzioni escluse)	23.028,05 €	2.878,51 €	10.362,62 €	36.269,18 €
							Totale presunto (opzioni incluse)				36.269,18 €